COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 307

Disegno di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. (274) 307

PRESIDENTE 307, 308

VENEGONI 307

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti (215). 308

PRESIDENTE 308, 309, 312, 314, 315

VENEGONI 308, 309, 311, 312

REPOSSI, *Relatore*. 308, 309. 314

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 308, 309, 314

AUDISIO 308, 311, 313, 314

GRIFONE 310

DRIUSSI 310

RUBINACCI. 310, 311

DI VITTORIO 310

CACCIATORE 311, 313, 314

BONOMI 313

CHIAROLANZA 313

SCARPA 314

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 309, 311, 314

La seduta comincia alle 91,0.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 215, all'ordine del giorno della odierna seduta, i deputati Bersani, Ceravolo, Cotellessa, Di Vittorio, Guerrieri Emanuele, Lizzadri, Marangoni Spartaco, Pastore, Roberti, Santi, Scalia Vito e Valandro Gigliola sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zanoni, Monte, Stella, Audisio, Sodano, Fiorentino, Grifone, Bonomi, Marino, Pigni, Martino Edoardo e Marenghi.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. (274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

VENEGONI. Propongo di rinviare ad altra seduta l'esame di questo disegno di legge

per consentire di raccogliere precise informazioni negli ambienti interessati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Nella seduta precedente è stato approvato il paragrafo *a*) dell'articolo 21 del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi, riguardante il contributo a carico dello Stato, fissato in lire 1.500 per ogni assistibile. Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Venegoni, Audisio e Grifone. così formulato:

« Lo Stato verserà un contributo annuo aggiuntivo di lire 500 per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetto all'assicurazione obbligatoria, residente nelle zone prevalentemente montane, nel Meridione d'Italia e nelle isole ».

VENEGONI. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul significato di detto emendamento. Esso tende ad alleviare quei coltivatori diretti, molto poveri. che si trovano in una situazione pressoché insostenibile. Dobbiamo tener presente che fra i coltivatori diretti alcuni hanno una economia un po' particolare, direi quasi a ciclo chiuso. Si tratta di gente che, per la scarsità del rendimento della terra posseduta e coltivata, trae assai poco vantaggio dai prodotti annuali, perché maggior parte di essi, anziché essere portata al mercato, serve a nutrire i componenti del nucleo familiare. Orbene, se noi non interveniamo in qualche modo, in loro aiuto, questi poverissimi coltivatori diretti, per non aver potuto provvedere al pagamento del contributo obbligatorio per l'assicurazione di malattia si vedranno magari porre all'incanto le merci prodotte e necessarie al loro sostentamento, quando addirittura non si vorrà sequestrare parte della loro proprietà. Ecco quindi il movente del nostro emendamento aggiuntivo: noi intendiamo fare una specie di discriminazione fra i coltivatori diretti, e desideriamo che venga stabilito, a carico dello Stato, un contributo aggiuntivo per quelli veramente bisognosi, che reputiamo di ravvisare in coloro che sono residenti nelle zone prevalentemente montane o nelle località depresse, soprattutto nel Meridione. Per questo noi insistiamo nel nostro emendamento e chiediamo che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

REPOSSI, *Relatore*. Non dobbiamo dimenticare che il contributo dello Stato è fissato in lire 1.500 per ogni assistibile proprio perché le disponibilità di bilancio non consentono un onere più forte. Nell'esprimere pertanto parere contrario all'emendamento dell'onorevole Venegoni non intendo negare che le ragioni addotte dal medesimo abbiano fondamento, voglio solo ricordare che non è possibile aggravare ulteriormente il già notevole onere che lo Stato si è assunto.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Allo stato attuale delle cose, il contributo di 1.500 lire *pro capite* rappresenta il massimo sforzo che il bilancio dello Stato può compiere a vantaggio di questa categoria di lavoratori. Debbo inoltre far rilevare che la dizione delle zone meridionali, montane e depresse, è un po' vaga e non chiarisce quale potrebbe esserne l'estensione. Ed infine, un'altra osservazione: dopo il primo anno di gestione delle Casse mutue si potrà vedere come stanno effettivamente le cose e, occorrendo, si potrà riesaminare la situazione per quelle categorie di coltivatori diretti che avranno mostrato condizioni di particolare disagio.

AUDISIO. Sto leggendo il *Notiziario* della Federazione agricoltori diretti, la cui direzione è affidata all'onorevole Bonomi. Rilevo che fra l'altro vi è scritto: « Giova rilevare che, se la tesi dell'opposizione fosse prevalsa. tutto l'onere del contributo per la Cassa mutua sarebbe ricaduto sulle spalle dei coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, non facciamo della polemica.

AUDISIO. Voglio soltanto offrire la possibilità all'onorevole Bonomi di spiegare il perché di tanta affermazione.

Noi, preoccupati come siamo delle condizioni di numerose famiglie di contadini che hanno cinque, sei e anche dieci contributi *pro capite* da pagare, senza averne la possibilità, abbiamo proposto un emendamento. Mentre non si vuole accogliere questo emendamento (e viene fatta solo una fugace promessa di eventuali revisioni future). si sta tentando di fare odiare dai contadini una parte politica che si è battuta per far dare, da parte dello Stato, un contributo maggiore ai coltivatori più poveri.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di deputati, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni, di cui ho dato dianzi lettura e che assorbe gli altri emendamenti aggiuntivi proposti allo stesso paragrafo *a*) dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	47
Votanti	46
Astenuti	1
Maggioranza	24
Voti favorevoli	19
Voti contrari	27

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Audisio, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bonomi, Buttè, Cacciatore, Cerreti, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gitti, Gui, Fiorentino, Macrelli, Maglietta, Marangoni Spartaco, Marenghi, Martino Edoardo, Mastino del Rio, Monte, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Perlingieri, Pigni, Repossi, Roasio, Rubinacci, Scarpa, Simonini, Sodano, Storchi, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini e Zanoni.

Si è astenuto (ai sensi dell'articolo 100 del regolamento): il Presidente Rapelli.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 215.

PRESIDENTE. Passiamo ora al paragrafo *b*) dello stesso articolo 21 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi, così formulato:

« *b*) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria, da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni; ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del paragrafo *c*), sempre nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi:

« *c*) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetto alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo non inferiore al carico del contributo previsto alla precedente lettera *b*); ».

A questo paragrafo sono stati presentati dall'onorevole Venegoni due emendamenti. Con il primo egli propone di aggiungere dopo le parole: « soggetto alla assicurazione obbligatoria », le parole: « di età superiore agli anni 12 e inferiore agli anni 65 », e con il secondo di sostituire le parole: « non inferiore al carico » con le altre: « pari al carico ».

VENEGONI. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che nella proposta Longo-Pertini non era prevista una quota capitaria. Noi potremmo anche accedere al concetto espresso nel testo Bonomi di stabilire una quota capitaria, purché questa non venga a gravare eccessivamente sulle famiglie più povere e numerose, molte delle quali sono addirittura assistite dall'E. C. A. per la loro incapacità assicurativa. È ovvio che esse non potrebbero sopportare un carico che, assommando le quote di tutti i loro membri, ivi compresi i minorenni e gli anziani, sarebbe veramente eccessivo.

La nostra proposta tende quindi a moderare il peso della quota capitaria, non in se stessa, purché essa sia pari al carico del contributo previsto alla lettera *b*), ma almeno nella sua distribuzione, in modo che venga a gravare solo sulle unità attive della famiglia. Desidero far rilevare che l'accettazione di questa nostra proposta ovvierebbe almeno in parte all'inconveniente derivante dalla non avvenuta accettazione dell'altra richiesta da noi fatta: quella di un ulteriore contributo da parte dello Stato per certe determinate zone.

Riflettano pertanto gli onorevoli colleghi anche sul valore morale e sulla equità del nostro emendamento.

REPOSSI, *Relatore*. Faccio rilevare che nel caso specifico c'è sempre un contributo dello Stato che non viene limitato alla età dei componenti la famiglia, ma viene dato a ciascuno di essi. D'altra parte, escludendo i giovanissimi e gli anziani, dal pagamento, noi verremmo ad elevare sensibilmente, ai danni delle famiglie più numerose, il contributo capitario.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'esclusione

dall'obbligo del contributo capitario delle persone di età inferiore ai 12 anni e superiore ai 65 anni, ridurrebbe la superficie contributiva, costringendo le persone attive ad un maggiore onere. Ora, purtroppo, noi sappiamo che le persone di età inferiore ai 12 anni e superiore ai 65, sono proprio quelle che inevitabilmente hanno maggior bisogno di prestazioni, per cui si arriverebbe all'assurdo che l'onere contributivo verrebbe a gravare maggiormente su quelle famiglie prive di elementi al disotto dei 12 anni e al disopra dei 65, famiglie composte cioè di persone attive che, in genere, non hanno gran che bisogno di assistenza sanitaria.

GRIFONE. Mentre dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento Venegoni, intendo precisare che siamo contrarissimi al sistema della quota capitaria, sistema assurdo dal punto di vista economico e sociale come ogni altro che stabilisca dei contributi tenendo conto del numero. La quota capitaria ci riporta al tempo in cui le imposte venivano caricate per testatario, cosa contraria al principio di solidarietà che deve essere implicito in questa legge. Sappiano gli onorevoli colleghi della maggioranza che, così, non si può giungere ad una votazione e che, di fronte al paese, noi diremo chiaramente che le nostre proposte non sono state prese in considerazione proprio da coloro che nel celebrare certe sagre si sciolgono in lagrime di commozione e solidarietà parlando dei poveri montanari.

Ebbene, è questa l'ora di andare veramente incontro ai bisogni di certa gente, questo è il momento di dimostrare con i fatti che si vuole loro veramente giovare. Voi, invece, vi ostinate a respingere tutti gli emendamenti da noi presentati con l'unico intento di vedere attenuato, almeno in parte, l'onere a carico dei contadini.

DRIUSSI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento dell'onorevole Venegoni per due ragioni, anche se, da un punto di vista sentimentale, detto emendamento potrebbe essere accolto. Secondo me, in esso vi è qualche cosa di poco chiaro che si nasconde dietro una forma di sentimentalismo, forse l'intenzione di voler fare apparire più alta possibile la quota capitaria al fine di gettare ombre sul lavoro della nostra Commissione e sull'orientamento della maggioranza. Questa è la prima ragione e riveste carattere politico. L'altra ragione, invece, è di ordine pratico. Infatti, se si volessero escludere dalla contribuzione le persone inferiori ai 12 anni e superiori ai 65, dovendo noi ugualmente ricavare l'ammontare completo dell'onere a carico degli assicurati, ripartendolo sulle persone attive dei diversi nuclei familiari, ne deriverebbe, per forza di cose, che talune, forse moltissime famiglie, si dovrebbero sobbarcare ad una spesa ben più forte di quella che pagherebbero se invece contribuissero indistintamente tutti gli interessati.

RUBINACCI. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi della opposizione di non drammatizzare eccessivamente la questione. Noi ci troviamo di fronte ad una quota capitaria alla quale si fa fronte in un duplice modo: con un intervento dello Stato che è di poco inferiore al 50 per cento della spesa totale, e con l'intervento solidaristico degli assistiti che tiene conto della posizione economica dei vari contadini attraverso l'ettaro-coltura. In tal maniera, si cercherà di evitare quanto più possibile che un peso eccessivo venga a gravare su determinati gruppi familiari.

L'organizzazione mutualistica che stiamo creando mira infatti a rendere medio un rischio individuale che potrebbe altrimenti essere eccessivo. Ma se noi volessimo accogliere l'emendamento Venegoni di cui stiamo trattando, stabilendo in conseguenza una quota contributiva assai più alta a carico delle persone attive del nucleo familiare, renderemmo senz'altro il rischio assai più forte, venendo meno al nostro scopo. Prendiamo, ad esempio, una famiglia numerosa che possieda un pezzo di terreno assai piccolo: ebbene questa famiglia, in base al nostro sistema contributivo, verrà a pagare, forse, appena il 4 per cento della spesa a suo carico, dato che oltre il contributo di lire 1.500 da parte dello Stato interviene a suo favore la proporzionale in base all'ettaro-coltura. Ecco, quindi, dimostrato che questa famiglia, assoggettandosi all'assicurazione di malattia, verrà senz'altro a spendere meno di quanto avrebbe speso senza detta assicurazione, dato che nel corso di un anno avrà senz'altro più volte bisogno dell'intervento medico e, qualche volta, anche di ricovero in ospedale.

Per tutte queste ragioni, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Venegoni non possa essere accolto.

DI VITTORIO. Personalmente, io penso che la Commissione possa accettare l'emendamento Venegoni sia pure con qualche modifica, soprattutto di forma, onde accentuare nella legge il carattere di una maggiore giustizia distributiva a favore dei contadini poveri. Se è vero quanto ha detto l'onorevole

Rubinacci che su queste famiglie indigenti già ricade un certo onere per qualche inevitabile visita medica o ricovero in ospedale, è anche vero che ci sono famiglie talmente povere per le quali detto onere non esiste.

E non certo perché esse siano immuni da malattie, ma perché a causa della loro assoluta povertà debbono rinunciare al medico o vi ricorrono soltanto in condizioni disperate. Lo scopo della Cassa mutua, a mio parere, deve essere quello di garantire, anche ai più poveri, l'assistenza. Nel Mezzogiorno ci sono famiglie molto numerose e con poca terra. Per esse, il primo anno di iscrizione alla Cassa mutua, comportante un contributo fisso obbligatorio da pagare, rappresenterà uno sforzo veramente preoccupante per cui si verificheranno delle inadempienze. E siccome la legge non ammette diserzioni del genere, dobbiamo preoccuparcene in tempo.

D'altra parte, il principio del contributo assicurativo, fondato sulle unità lavorative e non sulle unità assistibili, è ammesso in tutte le legislazioni ed è applicato anche in Italia; solo per i contadini si vorrebbe fare eccezione. Cerchiamo dunque di introdurre nella legge che stiamo concretizzando tutte le possibili facilitazioni che possano consentire a tutti i contadini, anche e soprattutto ai più poveri, di sopportare l'onere assicurativo.

AUDISIO. Ritengo che se la Commissione volesse prendere in considerazione almeno la proposta di escludere dal pagamento della quota capitaria i bambini fino all'età di 12 anni, il nostro punto di vista potrebbe essere differente e la nostra discussione più conciliante. Potrebbe trattarsi di un gesto di solidarietà verso l'infanzia; e, credo, nessun adulto si rifiuterebbe di pagare un *quid* in più della propria quota per favorirla. Bisogna anche considerare che i bambini, d'altra parte, in ispecie quelli delle campagne, difficilmente vengono colpiti da malattie, per cui il carico delle prestazioni a loro favore risulterebbe molto più lieve che per gli adulti.

CACCIATORE. L'onorevole Driussi ha dichiarato, in base a certi calcoli, che, se si escludessero dal carico i minori di 12 anni e i maggiori di 65, certe famiglie finirebbero col pagare molto di più. Voglio ammettere l'esattezza di questo calcolo, dato che il costo dell'assistenza si aggira sulle 3.200 lire annue; a questa somma però occorre aggiungere anche le spese di amministrazione che non saranno certo modeste. Ma ho fatto un calcolo anch'io: la quota capitaria in sede nazionale è di lire 850, e per coprirla bisogna calcolare in lire 17,25 e non in lire 12 la quota relativa ad una giornata ettaro-coltura. Prendiamo, quindi, ad esempio, una famiglia composta di padre, madre e quattro figli che in genere sono anche minorenni: abbiamo sei persone per le quali la quota capitaria si aggira sulle 5.000 lire; poiché a questa dobbiamo anche aggiungere la quota per giornata ettaro-coltura, arriviamo alle 6.000 lire annue. È una somma rilevante specialmente per talune famiglie che nell'intero anno non riescono talvolta a racimolarla perché il terreno è tanto poco e tanto povero da non consentire scambi di prodotti o vendita dei medesimi, ma è sufficiente appena allo stretto fabbisogno familiare. E poiché questa assicurazione è obbligatoria, il contadino non può astenersene, anche se volesse farlo; si arriverà quindi, prima o poi, al sequestro del piccolo fondo.

Bisogna bene considerare queste cose, e, poi, il caso di quattro figli portato ad esempio da me è minimo, perché spesso le famiglie sono assai più numerose.

RUBINACCI. Non possiamo fare una legge basandoci su situazioni assolutamente marginali. Dobbiamo d'altra parte ricordarci che l'articolo 1 della proposta di legge in esame, articolo che è stato già approvato, determina anche il campo di applicazione della legge stessa. Occorre possedere almeno un ettaro di terreno per essere obbligati all'assicurazione, ed è ovvio che un ettaro di terreno può benissimo rappresentare qualche possibilità economica. Tutti coloro il cui podere è inferiore ad un ettaro sono esclusi dall'obbligo della assicurazione e continueranno a gravare sulla pubblica assistenza. D'altronde noi vogliamo offrire ai coltivatori diretti delle cure organizzate ed efficaci; è per questo che la quota a loro carico risulterà un poco elevata. Ed è indubbiamente giusto che con la loro quota capitaria essi contribuiscano a completare lo sforzo sociale.

VENEGONI. Prego l'onorevole Presidente di porre in votazione il mio emendamento per divisione: a scrutinio segreto, la parte riguardante l'esclusione dal carico contributivo degli inferiori agli anni 12, e, per alzata di mano, la parte riguardante la esclusione di coloro che hanno più di 65 anni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati, indico la votazione a scrutinio segreto della

prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni al paragrafo *c*) dell'articolo 21, aggiuntivo alle parole « soggetti alla assicurazione obbligatoria » delle altre: « di età superiore agli anni 12 ».

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta:

Presenti 50
Votanti 49
Astenuti 1
Maggioranza 25
Voti favorevoli 23
Voti contrari 26

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Audisio, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bonomi, Buttè, Cacciatore, Cerreti, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Fiorentino, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, La Spada, Maglietta, Marangoni Spartaco, Marenghi, Marino Edoardo, Martino Edoardo, Mastino del Rio, Mieville, Monte, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Perlingieri, Pigni, Repossi, Roasio, Rubinacci, Scarpa, Simonini, Sodano, Stella, Storchi, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini e Zanoni.

Si è astenuto (ai sensi dell'articolo 100 del regolamento): il Presidente Rapelli.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 215.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione la seconda parte dell'emendamento Venegoni, tendente ad aggiungere alle parole, di cui al paragrafo *c*) dell'articolo 21, « soggetto alla assicurazione obbligatoria » le altre: « di età inferiore agli anni 65 ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'altro emendamento proposto dall'onorevole Venegoni allo stesso paragrafo *c*) dell'articolo 21:

« *Sostituire le parole:* non inferiore al carico, *con le altre:* pari al carico ».

(*È approvato*).

Il paragrafo *c*) dell'articolo 21 risulta così formulato:

« *c*) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetto alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera *b*); ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al paragrafo *d*) dello stesso articolo 21:

« *d*) con una quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per l'eventuale copertura del maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme previste dall'articolo 4 ».

VENEGONI. Nel testo del relatore, questo paragrafo riguardava soltanto l'onere maggiore per la eventuale estensione delle prestazioni previste dall'articolo 3. Nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi si è introdotto invece un nuovo criterio: il maggiore onere potrebbe essere determinato anche da un maggior costo dell'assistenza sanitaria generica. La cosa, secondo me, è veramente seria. Non possiamo accettare questo principio senza rendere pericolante ed instabile tutto quello che abbiamo già approvato fino ad ora, vale a dire la garanzia assoluta dell'assistenza sanitaria generica a tutti i coltivatori diretti.

È vero che in talune località questa assistenza potrebbe comportare un maggiore costo, ma è anche vero che sarebbe determinato dalla mancanza di attrezzature o dall'essere costretti a ricorrere a convenzioni molto onerose. Ed i contadini sarebbero costretti a rinunciare all'assistenza se non avessero la possibilità di sostenere una maggiore spesa. È necessario, quindi, respingere senz'altro la formulazione proposta dall'onorevole Bonomi, anche perché non mi sembra che si possa stabilire un criterio discriminatorio da Cassa mutua a Cassa mutua, né che si possa lasciare alla Cassa mutua la facoltà di allargare l'assistenza generica oltre la misura già stabilita dalla legge e garantita a tutti i coltivatori diretti.

Propongo pertanto la soppressione della prima parte del paragrafo *d*) proposto dall'onorevole Bonomi, e precisamente delle parole « per l'eventuale copertura del maggior costo dell'assistenza sanitaria generica », e il ritorno alla dizione del testo del relatore che prevede una quota integrativa per la copertura di altre forme assistenziali previste all'articolo 4.

BONOMI. La nuova formulazione da me proposta al paragrafo *d*) si basa su una ragione sostanziale, sul regolare funzionamento della Cassa mutua. Noi, con questa legge, prevediamo un contributo dello Stato, un contributo capitario, una quota di solidarietà, con i quali si dovrà adempiere all'obbligo dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, lasciando alla decisione delle Casse mutue comunali la facoltà di altre eventuali spese integrative. Orbene, nella gestione annuale, può avvenire che una determinata spesa, fissata in una certa cifra *tot* a seconda delle direttive nazionali, risulti inferiore o maggiore al previsto, dato che le convenzioni con i medici, od altro, sono lasciate al discernimento delle diverse Casse mutue. È bene, pertanto, fissare che nel caso di un eventuale risparmio di spesa per una certa forma di assistenza la Cassa mutua possa avvantaggiarsene per altre eventuali spese maggiori comportate dalle altre necessità assistenziali, ma che nel caso di una spesa superiore al fissato, per qualsiasi motivo determinatosi, la Cassa mutua debba far fronte da sola alla copertura. E si noti che questo non potrà che tornare di giovamento soprattutto ai coltivatori poveri del Sud, dove è assai più facile che una forma di assistenza, quale ad esempio quella medica, costi assai meno della cifra generica fissata per quello scopo. Sarà particolarmente nel Nord, dove le zone agricole sono più ricche, più feconde, e più popolate, che le Casse mutue potranno correre il rischio di scantonare spendendo oltre il limite stabilito. È bene pertanto metterle in guardia, stabilendo che qualsiasi maggiore spesa dovrà essere fronteggiata da loro direttamente.

AUDISIO. Mi ha colpito il fatto che l'onorevole Bonomi ammetta implicitamente che possano verificarsi delle specie di gare nelle spese, per cui occorre disporre le cose in maniera da escludere qualsiasi tentativo di truffa. Ma noi, di che cosa dobbiamo preoccuparci ? Perché dovremmo lasciare un limite aleatorio ai conti di certe assistenze, quando fin dal principio ci siamo battuti, tutti indistintamente, per fissarli in determinate cifre ? Dato, soprattutto, che ci troviamo al primo esperimento, aspettiamo di vedere come andranno le cose ! Potrebbe darsi che, se il costo di qualche assistenza risultasse leggermente superiore al previsto, la differenza possa essere facilmente colmata da qualche altra assistenza che risulti meno onerosa !

Noi non crediamo, pertanto, opportuno, agli stessi effetti psicologici dello iscritto alla Cassa mutua, che si stabilisca in partenza un possibile scantonamento dai binari prestabiliti per la copertura di un'eventuale spesa superiore, sia pure trattandosi dell'importantissima assistenza medica generica.

CHIAROLANZA. Io sono invece per il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi. Noi intendiamo costituire una Cassa mutua comunale che abbia la responsabilità dell'amministrazione dei propri fondi; dobbiamo, quindi, preoccuparci di stabilire bene le basi onde non si arrivi, prima o poi, ad una specie di inflazione delle cure mediche mutualistiche. È un fenomeno, questo, che quasi sempre si verifica, ed in tutti i paesi: poiché le cure non costano, l'assistenza medica non si paga, e le persone finiscono con l'ammalarsi anche immaginariamente, finiscono col ricorrere al medico anche quando non serve, per tutte le più piccole cose. Per evitare, pertanto, questa specie di speculazione che potrebbe facilmente verificarsi, credo opportuno accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Bonomi.

CACCIATORE. Io ritengo che il paragrafo *d*) dell'articolo 21 sia superato dal successivo articolo 23, ritengo pertanto inutili anche le preoccupazioni dell'onorevole Bonomi. Infatti il contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti, per il primo anno di applicazione è stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro. Negli anni successivi, può essere modificato; anzi, tale possibilità è chiaramente espressa nel successivo articolo 23:

« le misure dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 21 possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni ».

Quindi, dopo il primo anno, se le entrate previste non saranno risultate sufficienti, è espressamente previsto dall'articolo 23 che possano essere, anzi, debbano essere modificate, perché il contributo è proporzionale all'assistenza.

BONOMI. Non vedo questa possibilità di assimilare all'articolo 23 il paragrafo *d*) dell'articolo 21. Nell'articolo 23 si parla di contributi, al plurale.

CACCIATORE. Ma se il gettito annuo fosse di cento milioni e ne occorressero centocinquanta, sia la quota capitaria che quella per giornata ettaro-coltura dovranno pur essere elevate.

BONOMI. Io non ho parlato di questa esigenza. Potrebbe darsi che la lettera *d*) non si includa mai.

CACCIATORE. Però, quando i medici sapranno che c'è la possibilità di aumentare l'entrata della loro assistenza, invece di accontentarsi di cento chiederanno centocinquanta perché tanto aumenterà di pari passo il contributo.

SCARPA. Non credo che la proposta dell'onorevole Bonomi abbia lo scopo di porre un freno ad un eventuale abuso nel servizio dell'assistenza medica generica. Il timore che, invece, ne consegue è un altro: che si tratti puramente e semplicemente di una quarta voce di entrata, poiché se effettivamente risultasse, e siamo già certi che avverrà, che le 3 200 lire previste per far fronte all'assicuazione non fossero sufficienti, le Casse mutue comunali saranno costrette per forza a deliberare un aggravio del canone a carico di ogni assistito. Ecco, allora, che oltre alle tre voci già fisse di entrata, ne verrebbe a istituirsi una quarta, variabile a seconda delle necessità che si manifestassero nelle singole Casse mutue.

Questa quarta fonte di entrata potrebbe effettivamente diventare la più onerosa, anzi potrebbe assumere addirittura l'aspetto di una vessazione, soprattutto nei riguardi dei coltivatori poveri. Abbiamo già constatato più volte che nel Meridione d'Italia vi sono scarse attrezzature ospedaliere, questo significa senz'altro che proprio in quelle regioni si supplirà con una intensificata assistenza sanitaria generica alle prestazioni che dovrebbero essere date dagli ospedali, per cui la famosa quota integrativa verrà a costare senz'altro di più proprio nelle regioni meridionali dove i coltivatori sono in genere i più poveri.

Secondo noi, perciò, bisogna ritornare alla proposta iniziale del relatore, dove è detto che una eventuale quota integrativa può essere deliberata dalla Cassa mutua comunale solo al fine di estendere le forme di assistenza.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio parere, il paragrafo *d*) dovrebbe essere modificato così:

« con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative ».

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di stabilire una quota integrativa ha uno scopo puramente cautelativo, data l'autonomia concessa alle Casse mutue, e cioè tende ad evitare che si possano stipulare convenzioni troppo onerose. Non costituisce un'altra fonte di entrata.

CACCIATORE. Propongo, nel caso venisse approvato il paragrafo *d*) del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi, di aggiungere allo stesso paragrafo: « tranne che il maggior costo non dipenda da epidemie locali o altri eventi straordinari ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni ha proposto la soppressione delle parole:

« per l'eventuale copertura del maggior costo dell'assistenza generica ».

Porrò in votazione la proposta con l'intesa che, ove la soppressione non venisse accolta, si intenderebbe approvato il paragrafo *d*) nel testo che è stato esaminato, salve le eventuali modifiche che si potrebbero rendere necessarie se in seguito venissero accolti l'emendamento parzialmente sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo e quello aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore.

AUDISIO. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati, indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta soppressiva formulata dall'onorevole Venegoni.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta:

Presenti 49
Votanti 48
Astenuti 1
Maggioranza 25
Voti favorevoli 21
Voti contrari 27

(*La Commissione non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Audisio, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bonomi, Buttè, Cacciatore, Cerreti, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Fiorentino, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, L'Eltore, Macrelli, Maglietta, Marangoni Spartaco, Marenghi, Marino Edoardo, Martino Edoardo, Mastino del Rio, Monte, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Perlingieri, Pigni, Repossi, Roasio, Rubinacci, Scarpa, Simonini, Sodano, Stella, Storchi, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini e Zanoni.

Si è astenuto (ai sensi dell'articolo 100 del regolamento): il Presidente Rapelli.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 215.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore. di cui ho dato pure dianzi lettura.

(*È approvato*).

Il paragrafo *d*) dell'articolo 21 risulta così definitivamente formulato:

« *d*) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative, tranne che il maggior costo non dipenda da epidemie locali o altri eventi straordinari ».

Esaurito l'esame dell'articolo 21, dovremmo passare all'articolo 22, ma poiché mancano pochi minuti all'inizio della seduta in Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI